

ORDINANZA N. 4 del 09/10/2019

Area Sicurezza Urbana Polizia Locale

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

IL SINDACO

- **Premesso** che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
- **Considerato** che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;
- **Rilevato** che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";
- **Premesso** che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017;

- **Considerato** che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;
- **Rilevato** che il citato Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.
- **Rilevato altresì** che con la D.G.R. n. 7095/2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.
- **Preso atto** che la D.G.R. n. 7095/2017 ha stabilito che le limitazioni di carattere temporaneo si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale **dal 01 ottobre al 31 marzo** e si articolano su **due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello)**. Le suddette misure temporanee omogenee a carattere locale previste dalla DGR 7095/2017 possono essere adottate anche dai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti a titolo di **adesione volontaria**
- **Considerato che** la D.G.R. n. 7095/2017 stabilisce altresì che:
 - la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
 - in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale;

- **Considerato che** La D.G.R. n. 2055/2019 – nel deliberato approva l'Allegato 1, che reca l'insieme delle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione, le esclusioni, la deroga chilometrica per i veicoli aderenti al progetto MoVe-In, nonché le deroghe circoscritte ai veicoli operanti per funzioni di pubblico servizio, pubblica utilità, emergenza, con ciò recependo le disposizioni delle DDGR 7635/08, 9958/09, dell'Allegato 1 alla DGR 2578/14, dell'Allegato 2 alla DGR 449/2018, e dispone l'estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno nelle aree attualmente limitate (Fascia 1 e 5 comuni di Fascia 2 come definite nell'Allegato 2 alla d.G.R. 31/10/2014 n. 2578);
- **Preso atto** che le misure temporanee omogenee a carattere locale previste dalla DGR 7095/2017 possono essere adottate anche dai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti a titolo di adesione volontaria;
- **Visto** l'atto di indirizzo emesso dalla Giunta Comunale n. 294 del 27/09/2019 con cui il Comune di Cormano, pur non essendo obbligato in quanto comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, ha inteso ugualmente aderire al protocollo di cui alla D.G.R. n. 7095/2017 che ha stabilito che le limitazioni di carattere temporaneo si applicano nel semestre invernale **dal 01 ottobre al 31 marzo** e si articolano su **due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello)**;
- **Vista** la L.R. n. 24 del 11/12/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".
- **Viste** le DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 6675/2017, n. 7095/2017, n. 449/2018 e n. 2055/2019.
- **Visto** il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. recante "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
- **Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
- **Visto** l'articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267
- **Visto** lo Statuto del Comune di Cormano;

ORDINA

in aggiunta alle misure permanenti previste dalle DGR 7635/2008, 9958/2009, 2578/2014, 7095/2017, 449/2018, 2055/2019,

dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020

MISURE DI 1[^] LIVELLO

1. Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1[^] Livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 e n. 2055/2019:

- a) limitazione all'utilizzo delle **autovetture private** di classe emissiva fino **Euro 4 Diesel** in ambito urbano **dalle ore 08.30 alle ore 18.30**. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
- a) **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la Classe 3 Stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- b) **divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

- c) introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- d) **divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;**
- e) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- f) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- g) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

MISURE DI 2^ LIVELLO

2. Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3 per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2^ Livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 e n. 2055/2019 a tutte **le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto:**

- a) **estensione delle limitazioni per i veicoli commerciali fino a Euro 4 Diesel** in ambito urbano **dalle ore 08.30 alle ore 12.30**. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
- a) **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la Classe 4 Stelle** in base

alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.

L'entrata in vigore delle misure di 1^a e 2^a Livello è modificata, rispetto a quanto SOPRA indicato, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell'applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue:

se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

SI RICORDA

Dove si applica il fermo

Si applica su tutti i **tratti stradali situati nel territorio comunale**, comprese le strade provinciali e statali.

AD ESCLUSIONE

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla D.g.r. n. 19709/2004;
- dei tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

Al fine di consentire l'accesso alle autostrade, alla ex SS 35 dei Giovi - Mi/Meda, nonché ai parcheggi in corrispondenza delle fermate dei mezzi pubblici (MM3 Comasina) o delle stazioni ferroviarie (Stazione FNM Cormano/Cusano), il divieto di circolazione non si applica anche sulle seguenti strade:

- a. Parcheggio FNM (Via Sauro/Rodari e Battisti/Colombo);
- a. Parcheggio Centro Sportivo (Via Europa);

- b. Via Dei Giovi, Via Filzi, Via Nenni, Via Fermi (tratto tra via Nenni e l'ingresso della Milano-Meda);
- c. Via Cadorna (tratto da via Valassina a via Brodolini), Via Brodolini e Viale Borromeo (SP199).

Sui medesimi tratti di strada non si applicano altresì le misure strutturali permanenti di limitazione alla circolazione previste dalla DGR 2055/2019.

AVVERTE CHE

La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 24/2006;

L'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/1981.

AVVISA CHE

il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1^a e/o di 2^a Livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.



Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 recante "Codice della Strada" cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvati, nell'eventualità, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento: Dirigente - Comandate P.L Dott. Angelo Sallemi

Responsabile dell'istruttoria: Vice Comandante Commissario Giovanni Peduto

IL SINDACO

LUIGI MAGISTRO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999 si indica che il documento è stato emanato da:

Luigi Gianantonio Magistro;1;13784570